Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali dell'Emilia-Romagna

Ai Coordinatori didattici delle Istituzioni del sistema nazionale di istruzione dell'Emilia-Romagna

e, p.c. All'Assessore alle Politiche per la Salute della Regione Emilia-Romagna

Alla Direzione Generale cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia-Romagna

All'Assessore alla scuola, università, ricerca, agenda digitale della Regione Emilia-Romagna

Ai Dirigenti Amministrativi e Tecnici dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

Oggetto: Casistiche per le quali possono essere eseguiti tamponi antigenici rapidi nasali in farmacia convenzionata. Chiusura dell'isolamento degli asintomatici.

Con riferimento all'oggetto, con l'allegata comunicazione 7 gennaio 2022, prot. n. 7095, la Direzione Generale cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia-Romagna ha fornito alle Aziende sanitarie della Regione Emilia-Romagna alcuni chiarimenti, cui si rinvia per la parte di interesse.

Si evidenzia, in particolare, quanto contenuto al punto D) della summenzionata nota, che disciplina le fattispecie relative agli "*studenti - asintomatici- delle scuole secondarie di primo e secondo grado nella cui classe si sia verificato un caso COVID19*".

Nella medesima nota, al punto C), relativamente alla **chiusura dell'isolamento di persona asintomatica**, si prevede che "*qualora il test risulti negativo allo scadere dei tempi previsti dalle norme, verrà rilasciato al cittadino - in modalità automatica, entro 24 ore, da parte dell'AUSL, fatta salva la fase di primo avvio che potrebbe richiedere tempistiche maggiori - il certificato di chiusura dell'isolamento, che comporterà la riattivazione del Green pass. In attesa di ricevere il certificato di*

chiusura dell'isolamento da parte del Dipartimento di Sanità Pubblica, il risultato del test eseguito in farmacia può essere esibito dal cittadino in occasione di eventuali controlli."

Da interlocuzioni con la Sanità regionale è emerso che, nell'attuale contingenza, che vede tutte le componenti del sistema sanitario impegnate per rendere più tempestivi i provvedimenti di fine isolamento, la prima settimana di avvio della scuola potrebbe essere caratterizzata da alcune complessità con impatto sui tempi tecnici di emissione dei provvedimenti di fine isolamento. In tali situazioni, tuttavia, gli studenti sono già in possesso di un titolo che, a meccanismi informatici perfezionati, porterebbe alla emissione immediata del provvedimento di chiusura dell'isolamento.

Alla luce di quanto sopra, d'intesa con l'Assessorato alle Politiche per la Salute della Regione Emilia-Romagna, potrà essere considerato sufficiente per il superamento dello stato di isolamento - ai fini della riammissione in classe - il risultato negativo del test, allo scadere dei tempi previsti dalle norme, eseguito sia presso le farmacie che presso i centri pubblici, atteso che il successivo provvedimento di chiusura isolamento, meramente ricognitivo, potrebbe prevedere tempi non immediati. Ciò comporterà l'esibizione, unicamente su base volontaria - da parte dei genitori degli studenti minorenni o degli studenti maggiorenni - del risultato negativo del test, con impossibilità di acquisizione e archiviazione da parte della istituzione scolastica, ma con mera presa visione. Si rammenta, a tal riguardo, quanto previsto dall'art. 1 comma 7 ter del D.L. 33/2020, inserito dall'art. 2 del recente D.L. 229/2021.

La presente è stata redatta di concerto con la Regione Emilia-Romagna, che ha emanato la nota citata in premessa.

La Direzione Generale, gli Uffici di Ambito Territoriale e i Dirigenti tecnici di questo Ufficio Scolastico Regionale sono a disposizione per ogni eventuale attività di consulenza e supporto.

Il Vice Direttore Generale
Bruno E. Di Palma
[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993]

r_emiro.Giunta - Prot. 07/01/2022.0007095.U Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da PETROPULACOS KYRIAKOULA

RegioneEmilia-Romagna

DIREZIONE GENERALE
CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
LA DIRETTRICE
KYRIAKOULA PETROPULACOS

	TIPO	ANNO	NUMERO
REG.	CFR	FILESEGNATURA.XML	
DEL	CFR	FILESEGNATURA.XML	

Ai Direttori Generali
Ai Direttori Sanitari
Ai Direttori dei Dipartimenti/Servizi farmaceutici
Ai Direttori dei Dipartimenti di Sanità Pubblica
Ai Direttori dei Servizi ICT
Ai Direttori dei Dipartimenti di Cure Primarie

ES

delle Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna

Alle Associazioni di Categoria delle Farmacie convenzionate
Agli Ordini dei Farmacisti della Regione Emilia-Romagna

e, p.c.
Alla Segreteria del Comitato Consultivo Regionale per la Qualità dei servizi dal lato del Cittadino

Loro indirizzi di posta elettronica

Oggetto: Casistiche per le quali possono essere eseguiti tamponi antigenici rapidi nasali in farmacia convenzionata.

Gent.mi,
si fa seguito alla nota di trasmissione della DGR 2288/2021 (prot. 31.12.2021.1194031.U) e alla nota del Ministero della Salute prot. 0060136-30/12/2021-DGPRE-DGPRE-P in tema di "Aggiornamento sulle misure di quarantena[1] e isolamento[2] in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529)", per fornire di seguito indicazioni in merito alla tipologia di persone/casistiche che possono eseguire il tampone antigenico rapido nasale in farmacia.

[1] Quarantena: misura che si applica a una persona sana (contatto stretto) che è stata esposta a un caso COVID-19 con l'obiettivo di monitorare i sintomi e assicurare l'identificazione precoce di caso.
[2] Isolamento: misura che si applica a una persona affetta da COVID-19 e consiste nel separare quanto più possibile detta persone da altre sane al fine di prevenire la diffusione dell'infezione durante il periodo di trasmissibilità.

Viale Aldo Moro 21
40127 Bologna
tel 051.527.7161/7162/7163/7549
fax 051.527.7056
dgsan@regione.emilia-romagna.it
PEC: dgsan@postacert.regione.emilia-romagna.it

RegioneEmilia-Romagna

CASISTICHE PER LE QUALI POSSONO ESSERE ESEGUITI TAMPONI ANTIGENICI RAPIDI NASALI IN FARMACIA CONVENZIONATA

Si sottolinea che possono eseguire il test antigenico rapido nasale in farmacia convenzionata **unicamente le persone senza sintomi di COVID-19**.
In caso di positività rilevata con un self-test antigenico rapido nasale il cittadino **non potrà recarsi in farmacia**, ma rivolgersi al proprio medico curante per valutare la presenza di sintomi e la conseguente procedura da attivare.

A. Test eseguito in ambito di **screening**

1. ESITO NEGATIVO. In caso di esito negativo non si applica alcuna restrizione e non è necessario registrarne l'esito sul Portale Farmacie; il dato può essere registrato sul Sistema Tessera Sanitaria ai fini del Green pass.

2. ESITO POSITIVO. Il risultato deve essere registrato sul Portale Farmacie. L'AUSL apre il caso con la presa in carico da parte del Dipartimenti di Sanità Pubblica tramite verifiche rispetto allo stato vaccinale o alla pregressa malattia da COVID-19, ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione della diffusione del contagio.
   La farmacia potrà già prenotare un appuntamento per l'esecuzione del test di chiusura del provvedimento di isolamento di cui al successivo punto C, interpellando[3] il cittadino rispetto alla situazione vaccinale utile a valutare se l'isolamento sarà di 7 giorni (dose booster o ciclo vaccinale primario eseguito da meno di 120 giorni o guarigione da meno di 120 giorni) o di 10 giorni (negli altri casi: persone non vaccinate; vaccinate con due dosi da più di 120 giorni; che non hanno completato il ciclo vaccinale primario o hanno completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni; guarite da COVID-19 da più di 120 giorni); detto test potrà essere eseguito in farmacia unicamente se la persona non avrà mai manifestato sintomi o non manifesta sintomi da almeno tre giorni; in caso contrario l'appuntamento dovrà essere disdetto dal cittadino.

B. Test eseguito a **persona asintomatica, in quarantena,** che abbia avuto un contatto stretto[4] con un caso di COVID-19

[3] Il farmacista potrà accertare il ciclo vaccinale tramite esibizione da parte del cittadino del green pass o del certificato vaccinale.

[4] Contatto stretto: persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19; che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano); che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati); che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti; che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei; operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei; persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto.

Il cittadino deve presentare al farmacista il documento (certificato) cartaceo o in formato digitale di apertura della quarantena.

- Tampone di chiusura dei 5 giorni di quarantena nelle persone che sono vaccinate con almeno due dosi da più di 4 mesi;
- tampone di chiusura dei 10 giorni di quarantena nelle persone non vaccinate o che non hanno completato il ciclo vaccinale primario o hanno completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni.

Si precisa che per le persone asintomatiche che hanno eseguito la dose booster o hanno completato il ciclo vaccinale primario o sono guarite da COVID-19, in entrambi questi ultimi casi da meno di 4 mesi, **non** è prevista l'esecuzione del tampone al termine del periodo di 5 giorni di auto-sorveglianza (automonitoraggio quotidiano della temperatura e di eventuali sintomi sospetti).

1. ESITO NEGATIVO. In caso di quarantena, la registrazione dell'esito negativo del test sul Portale Farmacie determina, direttamente, la cessazione del regime di quarantena, come previsto dal DL 229/21; non è pertanto necessaria un'ulteriore certificazione da parte dell'AUSL. Basta che la farmacia stampi al cittadino il risultato del test.

2. ESITO POSITIVO. In caso di esito positivo la farmacia potrà già provvedere a prendere appuntamento per l'esecuzione del test di chiusura di cui al successivo punto C; detto test potrà essere eseguito unicamente se la persona non avrà mai manifestato sintomi o non manifesta sintomi da almeno tre giorni; in caso contrario l'appuntamento dovrà essere disdetto dal cittadino.

Si precisa che:

- **i cittadini sintomatici** dovranno contattare il proprio MMG e non potranno recarsi in farmacia durante la presenza dei sintomi per eseguire tamponi; in tal caso i tamponi – qualora necessari – saranno eseguiti presso le AUSL.

C. Test eseguito a **persona asintomatica** che sia risultata positiva al test, ai fini della **chiusura dell'isolamento** di cui ai punti A.2. e B.2.

Il cittadino deve presentare al farmacista il documento (certificato) cartaceo o in formato digitale di apertura dell'isolamento.

- Tampone di chiusura dopo 7 giorni di isolamento qualora la persona sia stata vaccinata con dose booster o abbia completato il ciclo vaccinale primario o sia guarite da COVID-19, in entrambi questi ultimi casi da meno di 4 mesi;
- tampone di chiusura dopo 10 giorni di isolamento negli altri casi (persone non vaccinate; vaccinate con due dosi da più di 120 giorni; che non hanno completato il ciclo vaccinale primario o hanno completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni; guarite da COVID-19 da più di 120 giorni).

Qualora il test risulti negativo, verrà rilasciato al cittadino - in modalità automatica, entro 24 ore, da parte dell'AUSL, fatta salva la fase di primo avvio che potrebbe

richiedere tempistiche maggiori - il certificato di chiusura dell'isolamento, che comporterà la riattivazione del Green pass. In attesa di ricevere il certificato di chiusura dell'isolamento da parte del Dipartimento di Sanità Pubblica, il risultato del test eseguito in farmacia può essere esibito dal cittadino in occasione di eventuali controlli.

In caso di esito positivo può essere prenotato un ulteriore tampone a 7 giorni dal primo tampone di chiusura eseguito. Le positività persistenti rilevate con questo secondo tampone non richiedono ulteriori test in quanto la chiusura dell'isolamento è prevista comunque a 21 giorni. Eventuali ulteriori tamponi, oltre ai due eseguiti con le tempistiche sopra descritte, saranno a carico del cittadino.

D. **Studenti – asintomatici - delle scuole secondarie di primo e secondo grado** nella cui classe si sia verificato un caso COVID-19, su richiesta elettronica del MMG o PLS (in attesa di poter verificare il testo definitivo del decreto):

- primo test nel momento in cui viene rilevata la presenza di un positivo.

In caso di esito positivo al test si rinvia al precedente punto C.

Le Misure di sicurezza dell'Intesa sottoscritta con le Associazioni di categoria delle farmacie convenzionate di cui alla DGR 464/2021 sono conseguentemente aggiornate.

Le fattispecie dei tamponi da porre a carico del SSR, oggetto della presente nota, è in corso di definizione con apposito atto di Giunta regionale; queste non ricomprenderanno i tamponi di cui al punto A; i tamponi di cui al precedente punto D sono con onere a carico della Struttura commissariale.

Infine, si rappresenta che, diversamente da quanto indicato con nota regionale prot. 22/10/2021.0983379.U, al fine di garantire un servizio di qualità, evitare assembramenti e assicurare il corretto espletamento del servizio farmaceutico, l'esecuzione dei tamponi in farmacia avviene preferenzialmente previa prenotazione della prestazione.

Si chiede di dare ampia diffusione alla presente nota a tutti i professionisti interessati.

Cordiali saluti,

Kyriakoula Petropulacos
(firmato digitalmente)